



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 718 del 14/12/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DNSH, LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COMPRENSIVO DEGLI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI INERENTI IL DNSH IN FASE ESECUTIVA RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALNATE" OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 5.2.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CODICE CUP: B24H20004260005 CIG: 9527164073.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 in data 1 Febbraio 2022 con il quale la sottoscritta è stato nominata Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 15.04.2022, esecutiva, di approvazione del Bilancio di approvazione del PEG per l'anno 2022-2024;

RILEVATO che tra gli obiettivi dell'Amministrazione sono previsti interventi di riqualificazione delle strutture di aggregazione sociale tra le quali le opere da effettuarsi al fine degli adeguamenti funzionali e normativi dell'impianto sportivo Stadio Comunale L. Caccivio sito in via Gasparotto nel Comune di Malnate;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2021 questa Amministrazione ha approvato il solo progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall'Ing. Dozzio di Luino relativo alla ri-

qualificazione dell'impianto sportivo Stadio Comunale L. Caccivio sito in via Gasparotto nel Comune di Malnate, progetto che esprimeva un importo complessivo di €. 1.180.000,00 di cui per lavori €. 925.450,00;

PRESO ATTO che detta opera, inserita nel Piano Annuale 2021 del Programma Triennale dei Lavori pubblici risultava finanziata, con fondi propri dell'Ente e che con la medesima deliberazione veniva demandato al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio l'avvio delle fasi successive per la realizzazione dell'opera stessa;

PRESO ATTO inoltre dell'entità economica delle prestazioni professionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è stata condotta una indagine di mercato con successiva individuazione di n. 5 professionisti ed attivazione apposita procedura Sintel (codice ID 139222229);

ATTESO che a seguito di tale procedure e dei successivi controlli con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Competente n.281 del 03/06/2021 è stato aggiudicato il servizio tecnico di progettazione definitiva all'Arch. Vittorio Pietro, dello Studio di Architettura Vittorio & Associati S.S con sede ad Udine, P.IVA 01874020306, iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di Udine n. 1120, quale professionista in possesso dei requisiti tecnici necessarie che ha presentato la miglior offerta per l'Ente;

RILEVATO che il comune di Malnate ha formulato nel febbraio 2021 richiesta di finanziamento all'interno del bando denominato :*"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione 5 componente 2 intervento/subintervento 2.1 " Rigenerazione urbana" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.* di cui al Codice CUP: B24H20004260005 per un importo complessivo di €. 1.180.000,00 di cui €. 45.500,00 con fondi propri dell'ente da destinarsi alla progettazione definitiva ed €. 1,149,000,00 quale finanziamento per le restanti fasi progettuali e per la realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO che tale opera pur essendo stata ritenuta meritevole di accoglimento non è rientrata nell'elenco come predisposto dal ministero nel dicembre 2021 dei lavori finanziati pur rimanendo in graduatoria;

VISTO il D.L. 4 aprile 2022 che, a seguito di scorrimento graduatoria, ha approvato l'elenco definitivo dei progetti ammissibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Rigenerazione Urbana", relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, elenco nel quale risulta quale assegnatario del contributo il progetto in parola;

RILEVATO che in data 27/04/2022 (rif. n. 105355-78503), a seguito di trasmissione da parte del Ministero dell'Interno è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di che trattasi;

PRESO ATTO inoltre che in detto Atto d'obbligo, oltre al cronoprogramma impegnativo ed altri adempimenti tecnico/amministrativi veniva evidenziata la necessità del rispetto dei contenuti al DNSH ovvero del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, prestazioni professionali non previste o prevedibili all'epoca dell'incarico e che si rendono necessarie al fine poter attuare le integrazioni opportune al progetto definitivo;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 439 del 12 agosto 2022 con la quale è stato formalizzato l'accertamento d'entrata- anno 2022 della quota del 10% dei Fondi PNRR di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L.160/2019 da destinare alla realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione dell'opera in parola;

RITENUTO necessario pertanto procedere con l'affidamento delle successive fasi progettuali, con specifico riferimento all'integrazione degli adempimenti del DNSH del progetto definitivo, alla reda-

zione della progettazione esecutiva nonché esecuzione della Direzione, contabilità, certificazione della corretta esecuzione dei lavori prestazioni professionali integrate con il coordinamento per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva ed adempimenti DNSH pre e post intervento;

RICHIAMATO inoltre:

- l'art. 23, comma 12 del D.lgs. 50/2016, che nel primo paragrafo evidenzia come: *"la progettazione definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento"* mentre dovrà essere motivato l'incarico disgiunto;
- che l'importo complessivo per le spese tecniche compresa la Direzione e contabilità dei lavori nonché il Coordinamento per la sicurezza ammonta a netti €. 129.998,85 e quindi è possibile ricorrere all'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

RITENUTO pertanto opportuno al fine del perseguimento dell'organicità ed uniformità della trattazione progettuale richiedere, allo stesso professionista estensore della progettazione definitiva, la disponibilità all'assunzione delle prestazioni professionali come sopra indicata, per poterne integrare ed aggiornare la documentazione e procedere con le successive fasi, mediante la conferma delle stesse condizioni economiche presentate in sede di offerta che hanno presentato la migliore proposta per l'Ente ;

PRESO ATTO pertanto dell'importo complessivo della prestazione nonché dell'accertata competenza professionale posseduta dal professionista, della conoscenza acquisita, delle specificità delle problematiche rappresentate dal progetto in parola nonché degli l'art 1 e 2 lettera a) della legge 11.09.2022 n. 120 relativi alla "Semplificazione degli appalti pubblici" che consente nel rispetto delle delle soglie di cui all'art.35 del Codice e delle disposizioni esplicitate nelle linee Guida 1 dell'Anac di procedere mediante affidamento diretto; è possibile procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva, direzione, contabilità, C.R.E. dei lavori, coordinamento della sicurezza ed adempimenti DNSH in fase esecutiva al medesimo professionista;

ATTESO che:

- per l'affidamento di detto incarico professionale non è prevista la redazione di DUVRI ;
- che le modalità di esecuzione della prestazione professionale sono individuate nello disciplinare prestazionale allegato alla presente determinazione;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni non sono ad oggi state emanati criteri specifici e di riferimento;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

RITENUTO che il servizio professionale viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108 , introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;
- che il servizio professionale in parola avviene quale adempimento contenuto nel piano triennale delle opere pubbliche e nel rispetto dei documenti programmatori ed economico dell'Ente nonché del quadro economico generale dell'opera stessa;

DATO ATTO:

- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che è stata lanciata sulla piattaforma Sintel procedura ad unico operatore in possesso delle competenze e professionalità richieste, per le prestazioni professionali integrate dalla descrizione delle attività da prestare, sulla scorta della opportunità di perseguire uniformità e coerenza progettuale in tutte le fasi dell'opera nonché dell'applicazione delle condizioni economiche a suo tempo presentate;
- che tale procedura si è svolta sulla piattaforma Sintel al con ID n.162325337 avente riscontro positivo alla richiesta di conferma del ribasso offerto pari al 41% sugli onorari

professioni e sottoscrizione del disciplinare recante le modalità di svolgimento del servizio stesso;

CONSIDERATO che lo Studio di Architettura Vittorio & Associati S.S con sede ad Udine, P.IVA 01874020306, è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla Arch. Vittorio Pietro, dello Studio di Architettura Vittorio & Associati S.S con sede ad Udine, P.IVA 01874020306, il servizio professionale per l'integrazione del progetto definitivo per gli adempimenti di cui al DNSH, la redazione del progetto esecutivo, direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva relativo all'intervento denominato *"Riqualificazione dell'impianto sportivo Stadio Comunale L. Caccivio sito in via Gasparotto nel Comune di Malnate" opera finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 5.2.2.1 "Rigenerazione urbana" Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Codice CUP: B24H20004260005*, per un importo di netti € 57.749,00 oltre oneri previdenziali 4%, 22% IVA e così per complessivi €. 73.271,93;

ATTESO che,che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, essendo in corso di acquisizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dichiarati dall'affidatario del S/F, l'efficacia del presente atto è differita alla data di completamento dell'acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, autorizza sempre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio e che stato acquisito il seguente codice CIG **9527164073** rilasciato dall'Anac;
- che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un importo pari ad € 30,00 come determinato dalla delibera Anac n. 830 del 21.12.2021;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio professionale per la progettazione e direzione dei lavori come sopra esplicitato;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2022;

DETERMINA

- 1 **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, allo Studio di Architettura Vittorio & Associati S.S, P.IVA 01874020306, con sede in Vicolo degli Orti n.2 - 33100 Udine per un importo di netti € 57.749,00 oltre oneri previdenziali 4%, 22% IVA così per complessivi € 73.271,93;
- 2 **APPROVARE** il foglio condizioni/capitolato d'oneri/disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, regolante l'esecuzione del Servizio professionale per l'integrazione del progetto definitivo per gli adempimenti di cui al DNSH, la redazione del progetto esecutivo, direzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensivo degli successivi adempimenti inerenti il DNSH in fase esecutiva relativo all'intervento denominato *"Riqualificazione dell'impianto sportivo Stadio Comunale L. Caccivio sito in via Gasparotto nel Comune di Malnate"* opera finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 5.2.2.1 *"Rigenerazione urbana"* Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Codice CUP: B24H20004260005,
- 3 **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è differita alla data di completamento dell'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- 4 **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 5 **IMPEGNARE** la spesa di € 73.271,93 al cap. 933/2 del bilancio di previsione 2022 come indicato nella scheda contabile allegata;
- 6 **IMPEGNARE** inoltre la spesa di € 30,00 al cap. 933/2 quale contributo per il funzionamento ANAC del bilancio di previsione 2022 come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**